

REGOLAMENTO (CEE) N. 2035/92 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 1992

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1992 per taluni prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 584/92 vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono essere pertanto interamente soddisfatte;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 584/92, se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile

per il periodo successivo; che occorre pertanto stabilire il quantitativo disponibile per il terzo periodo, 1° ottobre-31 dicembre 1992, dei prodotti contemplati dallo stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È dato seguito alle domande di titoli di importazione presentate per il periodo 1° luglio-30 settembre 1992 ai sensi del regolamento (CEE) n. 584/92.

2. Nei primi dieci giorni del periodo 1° ottobre-31 dicembre 1992 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 584/92, domande di titoli di importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.